DELEGAZIONE AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PER LA CONCESSIONE DI AMNISTIA E DI INDULTO

Art. 8

Condizioni soggettive per l'applicazione dell'amnistia e dell'indulto

Il Presidente della Repubblica e' delegato a stabilire che, fatta eccezione per i reati di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 1, l'amnistia non si applica e l'indulto non e' concesso ai delinquenti abituali o professionali o per tendenza, ne' ai recidivi i quali, alla data della presente legge, abbiano riportato una o piu' condanne, sia pure con una medesima sentenza, a pena detentiva per delitto non colposo superiore complessivamente ad anni due, non tenendosi conto, nella valutazione dei precedenti penali, delle condanne per le quali sia intervenuta riabilitazione. Nell'applicazione dell'amnistia per le contravvenzioni non si tiene conto delle esclusioni prevedute nel precedente comma, salvo quanto e' disposto nell'articolo 9, n. 2.

Versione in vigore dal 10 luglio 1959, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto
Estremi	Legge 10 luglio 1959, n. 459
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 10 luglio 1959

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/delegazione-al-presidente-della-repubblica-per-la-concessione-di-1959/art-8-condizioni-soggettive-per-l-applicazione-dell-amnistia-e-dell-indulto

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it